

AIRENTI, relatore. La Commissione ha creduto che la qualità di cui è rivestito il professore Novelli non possa farlo considerare come impiegato, sia perchè i precedenti della Camera pronunciarono in questo senso, sia anche perchè se si ammettesse il principio indicato dall'onorevole deputato Cadorna, bisognerebbe anche riguardare come regii impiegati tutti i dottori di collegio che godono delle propine. Si è per ciò quindi che essa non credette di dover descrivere anche il signor deputato Novelli nell'elenco degli impiegati stipendiati per sua cura compilato.

MAMELI, ministro per l'istruzione pubblica. È tanto vero che le propine e le somme che rappresentano queste propine non si considerano come stipendi, che i professori hanno un doppio assegno: uno è a titolo di stipendio, l'altro a titolo di propina, e del primo soltanto si tiene conto nelle giubilazioni.

VALERIO LORENZO. Comincerò a rispondere ad una delle osservazioni fatte dall'avvocato Airenti; egli afferma che la Camera aveva in una precedente Sessione deliberato:

Non riconoscersi nei presidi universitari la qualità di regio impiegato. Questo è vero, ma mi ricordo eziandio che quella deliberazione fu lungamente combattuta e non fu vinta che a piccolissima maggioranza. Del resto questa breve Sessione ha già dimostrato che la Camera non intende tener conto degli antecedenti delle altre Legislature. Questo è un argomento di persuasione, dirò così, morale, ma non è un diritto stabilito.

Venendo poi alla questione di paragone fatta tra i presidi e i dottori del collegio, io dirò che questo paragone non può sussistere, perchè i dottori di collegio non sono nominati dal Re, mentre invece i presidi sono di nomina reale.

Non sta, secondo me, l'argomento del ministro dell'istruzione pubblica che le propine non formano stipendio; io riguardo le propine come un vero tributo, il quale è percepito dietro legge dello Stato; e quindi dall'unione di questo tributo, versato nelle mani dei signori professori e dei signori presidi viene a formarsi un vero stipendio.

Non credo, o signori, che la cosa si debba o si possa considerare altrimenti; per conseguenza io penso che il signor professore Novelli debba essere collocato nel novero degli impiegati.

CADORNA. Perchè le propine e le minervali possano essere considerate altra cosa dallo stipendio, bisogna che l'impiegato riceva direttamente le propine e la minervale, le quali sono soggette ad aumento o diminuzione.

Ma non è questo il caso dei presidi di collegio: al preside di collegio è dato un assegnamento fisso, in surrogazione delle propine. Questo è uno stipendio fisso il quale non è soggetto nè ad aumento, nè a diminuzione, e che non gli può essere per qualunque eventualità tolto per quanto crescano alla cassa pubblica, o diminuiscano i proventi degli esami.

Dunque questo assegnamento veste il carattere di una vera retribuzione, di un vero onorario, di uno stipendio, e debbe perciò necessariamente annoverarsi l'individuo che ne gode nella categoria degli impiegati.

PATERI. Io chiesi la facoltà di parlare onde far osservare che fu fissata una media su dieci anni per stabilire la somma che si dovesse pagare al preside; ed in conseguenza non si variò la natura dell'assegnamento sebbene si perceva quello in una somma fissa.

Aggiungerò solo che se il cavaliere Galvagno non fu considerato come impiegato, tanto meno debb'essere come tale ravvisato il signor professore Novelli.

Quando il signor cavaliere Galvagno venne nominato pre-

side della facoltà, lo fu in seguito alla proposizione del capo della Riforma.

Ora all'incontro la nomina ha luogo in seguito alla proposizione di un solo individuo fatta dal collegio. La terna di cui si fece cenno dall'onorevole deputato Cadorna ha luogo rispetto ai consiglieri universitarii, non riguardo ai presidi.

Dunque, se non fu considerato come impiegato il signor cavaliere Galvagno, allorquando la nomina spettava al Re sulla proposizione del presidente capo della Riforma, mi pare che meno debba considerarsi come tale il signor professore Novelli ora che la nomina si fa, a termini del decreto 12 ottobre 1848, sulla proposizione del collegio, e debbe quella, giusta il disposto del decreto anzi enunciato, farsi fra i membri del collegio medesimo.

DI SAN MARTINO. Io volevo semplicemente far osservare che l'atto in virtù del quale le propine furono convertite in una somma fissa equivale ad un contratto di assicurazione: non ha altro carattere. Se fosse stipendio, sarebbe soggetto a tutti i regolamenti generali degli stipendi e darebbe diritto ad una pensione.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

MOIA. Io non mi arresterò a discutere sulla natura dello stipendio che riceve il professore Novelli. Fatto è che egli ha un impiego di nomina regia (*No! Sì! sì!*) e che a quest'impiego è annesso un provento, il quale gli può esser tolto dal Governo, ed è questo che forma la dipendenza degli impiegati. È evidente che la legge ha voluto prendere in considerazione questa specie di dipendenza e riparare agli inconvenienti che ne potrebbero nascere. Essa ha voluto escludere dalla Camera dei deputati coloro i quali dipendessero per il loro interesse personale dal Ministero, ed io dico che dipendono pel loro interesse dal Ministero tutti quelli che ricevono uno stipendio il quale può dal Ministero essere loro tolto; lo spirito della legge è questo.

Ora mi pare inutile il sofisticare sopra la parola *stipendio*, e il dire che questo è un impiego irrevocabile. . .

Voci. È inamovibile. . .

MOIA. La legge sinora non instabilisce verun impiego inamovibile. Dal momento dunque che avvi questo stipendio, il quale può essere tolto, l'impiegato è in quella categoria che la legge ha voluto contemplare.

MAMELI, ministro per l'istruzione pubblica. L'articolo 16 della legge 12 ottobre 1848, che si riferisce all'articolo 15 che lo precede, non comprende nel novero degli impiegati amovibili i presidi delle facoltà; e così senza un processo non possono essere privati del loro stipendio.

BICOTTI. Io non ho che una parola da dire. La legge nel prescrivere questa restrizione rispetto agli impiegati ha avuto in mira di evitare qualunque corruzione.

Ora, qual corruzione mai vi può essere, quando nell'elezione del preside non può essere eletto altri che l'individuo designato dal collegio istesso? Il Governo adunque non può avere alcuna ingerenza intorno a quest'elezione, nè col poter premiare i servigi del preside medesimo, nè col poter prolungare la durata della sua carica. Dopo tre anni questo preside deve cessare, ed allora l'elezione d'un altro preside dipende dal voto di un collegio affatto indipendente dall'azione del Governo.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti se il professore Novelli debba essere compreso nel novero dei stipendiati regii.

DEMARCHI. Domando la parola.

Le conclusioni della Commissione sono perchè non sia compreso.